

# Nuovi soci al test di ammissione

Nello statuto di associazioni e fondazioni sarà possibile inserire clausole di gradimento attivabili nel procedimento di ammissione dei nuovi soci e gli associati avranno il diritto di ispezionare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento statutario. Non sarà invece possibile avere enti del terzo settore in cui le figure di amministratori e associati si sovrappongono. Sono alcune delle principali regole di governance degli enti non profit stabilite dal Codice del Terzo Settore, messe in evidenza dalla circolare di novembre del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in seguito all'introduzione della riforma del terzo settore. La piena operatività delle nuove norme passa necessariamente attraverso la fase del regime transitorio, il quale prevede che: - gli enti costituiti prima dell' entrata in vigore dei decreti (dlgs 117/2017 per i futuri Ets e dlgs 112/2017 per le imprese sociali) dispongono di un ampio periodo per adeguare gli statuti alla riforma (18 mesi per i futuri Ets e 12 mesi per le imprese sociali), anche modificando la forma giuridica;

- gli enti che si costituiranno dopo l' entrata in vigore dei decreti, ma prima dell' operatività del Runt, potranno iscriversi ai vecchi registri (Onlus, Aps, Odv o imprese sociali), che continueranno a operare fino all' effettiva istituzione del nuovo registro;

- gli enti che si costituiranno dopo l' entrata in vigore dei decreti, ma prima dell' operatività del Runt, potranno iscriversi ai vecchi registri (Onlus, Aps, Odv o imprese sociali), che continueranno a operare fino all' effettiva istituzione del nuovo registro;

Le regole per l' ammissione di nuovi soci, disciplinate dall' art. 20 del Codice del Terzo Settore, prevedono che gli enti non profit stabilite dal Codice del Terzo Settore, messe in evidenza dalla circolare di novembre del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in seguito all' introduzione della riforma del terzo settore, la piena operatività delle nuove norme passa necessariamente attraverso la fase del regime transitorio, il quale prevede che:

- gli enti costituiti prima dell' entrata in vigore dei decreti (dlgs 117/2017 per i futuri Ets e dlgs 112/2017 per le imprese sociali) dispongono di un ampio periodo per adeguare gli statuti alla riforma (18 mesi per i futuri Ets e 12 mesi per le imprese sociali), anche modificando la forma giuridica;
- gli enti che si costituiranno dopo l' entrata in vigore dei decreti, ma prima dell' operatività del Runt, potranno iscriversi ai vecchi registri (Onlus, Aps, Odv o imprese sociali), che continueranno a operare fino all' effettiva istituzione del nuovo registro;
- gli enti che si costituiranno dopo l' entrata in vigore dei decreti, ma prima dell' operatività del Runt, potranno iscriversi ai vecchi registri (Onlus, Aps, Odv o imprese sociali), che continueranno a operare fino all' effettiva istituzione del nuovo registro;



degli scopi che esso si propone di perseguire. Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità, la disciplina non sembra vietare l' apposizione negli statuti di clausole di gradimento (espressamente vietate solo nelle associazioni di promozione sociale), ferma restando la definizione dei requisiti di ammissione secondo criteri non discriminatori. Non è neanche previsto il divieto esplicito di cessione delle quote associative (a meno che non venga fatto rientrare nella previsione di cui al divieto di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione (a eccezione di quanto disposto per le associazioni di promozione sociale). Ampia trasparenza è prevista in tema di diritto di esaminare anche il libro adunanze e deliberazioni degli organi di amministrazione e controllo, in quanto agli associati è garantito il diritto di ispezione dei libri sociali, secondo le modalità che saranno previste dall' atto costitutivo e dallo statuto. L' assemblea. Riguardo al funzionamento dell' organo assembleare, il principio di democraticità (una testa, un voto) non sembra essere derogabile per volontà statutaria per gli Ets. Sempre per via statutaria è adottabile anche il principio del voto plurimo, sino a un limite di cinque voti, a favore di Ets associati. Sempre in tema assembleare, il Codice del terzo settore non presenta alcun cenno agli istituti dei quorum costitutivi e deliberativi, convocazione, presidenza, invalidità, in relazione ai quali, in mancanza di esplicita previsione statutaria, non si potrà che far riferimento alla disciplina del libro I del codice civile, stante il generale rinvio operato dal secondo comma dell' art. 3 alle norme del codice civile in generale. L' applicabilità dell' art. 21 c.c. renderà impossibile per gli associati che fossero anche amministratori partecipare alle deliberazioni di approvazione del bilancio. Questo significa che non sarà possibile avere Ets in cui le figure di amministratori e associati si sovrappongono in modo perfetto. Anche gli istituti del recesso e dell' esclusione non sono disciplinati dal Codice, rendendosi pertanto applicabile agli Ets la disciplina codicistica e, più precisamente, le disposizioni di cui all' art. 24 c.c. Organo amministrativo. Essendo mancante gran parte della disciplina del funzionamento dell' organo amministrativo (composizione, organo collegiale o moduli amministrativi propri delle società personali), è fondamentale che lo statuto ne disciplini in dettaglio i vari aspetti. Sembra, peraltro, da escludersi in via interpretativa la presenza di un amministratore unico, stante il mancato richiamo esplicito della disciplina a figure di amministratori che svolgano il proprio ruolo in via monocratica, come, al contrario, avviene, per esempio, per l' organo di controllo. Soltanto gli istituti delle cause di ineleggibilità e decadenza, del conflitto di interessi, della responsabilità e delle relative azioni trovano espressa regolamentazione nella disciplina prevista per le società per azioni. Tuttavia, la disciplina della rappresentanza risulta modulata sulle disposizioni civilistiche, rendendosi sempre opponibili a terzi le limitazioni iscritte nel Runt, in contrasto con la corrispondente disposizione societaria (art. 2384 c.c.). Il Codice richiama totalmente la disciplina della responsabilità degli amministratori delle società per azioni (con inclusione dell' azione di responsabilità nelle procedure concorsuali), affermando quindi implicitamente la fallibilità degli Ets qualificabili in senso civilistico quali **imprese** commerciali. Risulta inoltre applicabile, l' istituto della denuncia al tribunale (art. 2409 c.c.), anche se si sarebbe potuto prevedere un procedimento di denuncia all' autorità preposta al

controllo sul Terzo settore, vale a dire l' ufficio del Runts che esercita il controllo sulla sussistenza e permanenza dei requisiti necessari all' iscrizione nel registro, sul perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e sull' adempimento degli obblighi derivanti dall' iscrizione. Peraltro, relativamente ai controlli di natura fiscale, è previsto analogo procedimento di denuncia, proprio all' ufficio del Runts da parte dell' Amministrazione finanziaria. © Riproduzione riservata.